



20 APR. 2020

Prot. n. 382

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ORISTANO

RINVIO D'UFFICIO DI UDIENZA

(art. 83 D.L. n. 18/2020)

Il Giudice di Pace di Oristano nella persona dell'avv. Mariano Zurrìda:

- visti il D.L. n. 11/2020, recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi dello svolgimento dell'attività giudiziaria, il D.L. n. 18/2020 n.18 recante Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 e l'art. 36 del D.L. n. 23 del 08.04.2020;
- visti i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale di Oristano in data 6, 9 e 19 marzo 2020;
- considerato il carico delle udienze già fissate nei mesi di aprile a maggio 2020;
- ritenuto pertanto necessario riorganizzare il ruolo del giudice in ordine ai processi oggetto di rinvio d'ufficio al fine di stabilire la priorità da assegnare a ciascun procedimento ai sensi dell'art. 132 bis disp.att.c.p.p.;

RINVIA

i procedimenti fissati per le udienze del **16 aprile 2020** e del **04 maggio 2020** all'udienza del **15 giugno 2020**, per la sola calendarizzazione, **senza citazione dei testimoni**.

*** **

Si invitano i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori interessati alla celebrazione del processo nelle seguenti ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020 a presentare espressa richiesta scritta, in caso di ulteriore rinvio di ufficio fuori udienza, affinché si proceda alla celebrazione del processo, **entro cinque giorni prima dell'udienza**, al fine di consentire la tempestiva programmazione alle cancellerie competenti.

*** **

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni del presente decreto:

- al Pubblico Ministero, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti;
- al difensore di P.C., che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti;
- ai difensori di fiducia degli imputati in proprio e per i loro assistiti, che provvederanno alla citazione dei propri testi, ove previsti;
- ai difensori di ufficio degli imputati in proprio, che provvederanno alla citazione dei propri testi, ove previsti;
- all'imputato, che non ha difensore di fiducia, nel modo seguente:
 - o *se detenuto*, anche per altra causa, mediante consegna di copia alla persona, da eseguirsi presso il luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 156 c.p.p.;
 - o *se non detenuto e assente all'ultima udienza*, mediante consegna di copia al difensore, quale suo rappresentante, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, c.p.p. (v. Cass., Sez. II, sentenza n. 8729 del 4/03/2020);
 - o *se non detenuto e presente all'ultima udienza*:
 - qualora abbia eletto o dichiarato il domicilio: mediante notifica nel domicilio eletto o dichiarato;
 - in tutti gli altri casi: mediante notifica nelle forme ordinarie da eseguirsi presso uno dei luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. con le modalità ivi previste.

Oristano, 14 aprile 2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 APR 2020
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dessa Maria Grazia Di Iorio



IL GIUDICE DI PACE
Dr. Mariano Zurrìda